



Bundesamt
für Gesundheit

Office fédéral
de la santé publique

Ufficio federale
della sanità pubblica

Uffizi federal
da sanadad publica

Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio

Vs. riferimento

Vs. comun. del

Ns. riferimento

Telefono (diretto) +41 (0)31 322 90 58

Fax diretto +41 (0)31 322 90 20

E-mail susanne.jeker@bag.admin.ch

Circolare UE 06/1
Agli assicuratori LAMal e
ai loro riassicuratori

Ai Governi cantionali,
agli uffici cantionali competenti in materia di
pianificazione ospedaliera e agli uffici cantionali
responsabili del controllo dell'obbligo
d'assicurazione

Alle organizzazioni dei fornitori di prestazioni

Berna, 10 marzo 2006

Entrata in vigore del Protocollo relativo all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea

Moduli E

Regime speciale per i funzionari civili in Spagna

Gentili Signore, egregi Signori,

il Protocollo relativo all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea entrerà in vigore il **1° aprile 2006**. L'accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (accordo sulla libera circolazione), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e che disciplina il coordinamento della sicurezza sociale, sarà dunque applicabile a partire dal 1° aprile 2006 anche ai dieci nuovi Stati dell'UE: Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro.

Nell'allegata circolare del 12 ottobre 2005 vi abbiamo informato sulle conseguenze dell'estensione dell'accordo sulla libera circolazione all'assicurazione malattie (la circolare è disponibile sul sito internet www.sozialversicherungen.admin.ch sotto le rubriche "AMal" > "UE" > "Cantoni" e "Assicuratori"). Per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione e le possibilità di trattamento, ai nuovi Stati si applicano le disposizioni generali contenute nell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Solo con l'Ungheria sono state convenute le seguenti disposizioni speciali:

- i familiari senza attività lucrativa residenti in Ungheria di frontalieri e disoccupati nonché di persone che vivono e lavorano in Svizzera devono assicurarsi in Ungheria. L'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione è stato completato in tal senso (sezione A numero 1 lettera o numero 3 a iv). Attenzione: contrariamente a quanto vi abbiamo comunicato nella circolare del 12 ottobre, i familiari senza attività lucrativa residenti in Ungheria di beneficiari di rendite devono assicurarsi in Svizzera conformemente alle disposizioni generali.

Telefono: +41 (0)31 322 91 12

Fax: +41 (0)31 322 90 20

Internet: www.bag.admin.ch

Indirizzo postale: CH-3003 Berna

Sede: Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld

- Le persone residenti in Ungheria e assicurate contro le malattie in Svizzera hanno il diritto di scegliere il luogo di trattamento (sezione A numero 1 lettera o numero 4 dell'allegato II all'accordo sulla libera circolazione).

In allegato troverete la tabella "Assoggettamento all'assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti negli Stati della CE / dell'AELS", che riassume le possibilità di assoggettamento all'obbligo d'assicurazione per le persone residenti in uno Stato dell'UE/AELS.

In futuro, il **modulo E 001**, con il quale possono essere chieste o fornite informazioni, i **moduli E 104 – 127**, che concernono l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni, e il **certificato provvisorio sostitutivo**, che deve essere rilasciato dall'assicuratore malattie qualora non sia in grado di mettere a disposizione per tempo la tessera europea d'assicurazione malattia, saranno disponibili in lingua tedesca, francese e italiana sul sito Internet dell'Istituzione comune LAMal.

Indirizzo per i moduli: <http://www.kvg.org/it/file/bag/default.htm>.

Indirizzo per il certificato provvisorio sostitutivo: www.kvg.org/fr/ikoo/eb/default.htm.

Le informazioni generali riguardo all'impiego di questi e altri moduli E sono disponibili sul sito internet dell'UFAS concernente l'esecuzione delle assicurazioni sociali: www.sozialversicherungen.admin.ch.

Per quanto riguarda le assicurazioni sociali, in **Spagna** i funzionari civili sono soggetti ad un regime speciale: la *mutualidad general de funcionarios civiles del estado (MUFACE)*. A questo disciplinamento speciale sottostanno circa 1 600 000 persone e i loro familiari senza attività lucrativa. Non essendo soggette all'accordo sulla libera circolazione queste persone non hanno diritto alla tessera europea d'assicurazione malattia. Ricevono però un certificato speciale, il *CERTIFICADO DE COBERTURA DE ASISTENCIA SANITARIA* (v. allegato) e, in caso di soggiorno all'estero, hanno diritto alle stesse prestazioni mediche di cui beneficerebbero in Spagna. Tuttavia, visto che tali persone non sono soggette all'accordo sulla libera circolazione, il pagamento delle prestazioni non può essere regolato sulla base dell'aiuto reciproco internazionale, la cui esecuzione è di competenza dell'Istituzione comune LAMal di Soletta.

Ringraziandovi per il vostro impegno nell'applicare correttamente gli accordi bilaterali nel settore dell'assicurazione malattie, restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e vi porgiamo cordiali saluti.

Vigilanza assicurazione malattia

Daniel Wiedmer, capodivisione

Allegati menzionati